

Heidelberg Italia SrlVia Trento, 61
20021 Ospiate di Bollate (MI)
Italia

Telefono : +39 02 35003 1

Fax : +39 02 35003 204

@mail : infoitalia@heidelberg.comPEC : heidelbergitalia@legalmail.itWebsite : www.heidelberg.com

POLICY WHISTLEBLOWING HEIDELBERG ITALIA s.r.l.

Heidelberg Italia s.r.l.Sede Legale in Ospiate di Bollate, Via Trento, 61
Partita Iva: 00891950156

Ultimo aggiornamento: 14/12/2023

Premessa e contesto di riferimento

Con il D.lgs. 24/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, il legislatore ha approvato la disciplina per la protezione delle persone che segnalano violazioni di norme nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente pubblico o privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il citato Decreto, prevedendo una specifica disciplina per la protezione dei segnalanti, mira a incentivare la cooperazione dei lavoratori e, in generale, dei collaboratori degli enti (come *infra* meglio individuati) per favorire, all'interno di enti pubblici e privati, l'emersione di atti o fenomeni in contrasto con la normativa europea e nazionale.

La nuova disciplina infatti stabilisce per le società che rientrano nel suo ambito di applicazione (ad esempio quelle che abbiano impiegato almeno 50 dipendenti nel corso dell'ultimo anno oppure quelle che adottano il Modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001), da un lato, l'obbligo di istituzione di un canale interno di segnalazione che preveda adeguate garanzie di riservatezza e sicurezza e, d'altro lato, la garanzia di protezione per i segnalanti mediante l'istituzione del divieto di atti di ritorsione e l'imposizione di specifiche sanzioni in caso di violazione della normativa.

Inoltre, la medesima tutela è prevista per chi, a talune condizioni – che saranno di seguito illustrate –, segnala le violazioni tramite il canale di segnalazione esterno istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o per chi effettua divulgazioni pubbliche e denunce all'autorità giudiziaria e contabile.

Il sopra menzionato D.lgs 24/2023 stabilisce inoltre che il Modello organizzativo ex art. 231/2001 debba prevedere il suddetto canale di segnalazione interna (con correlato divieto di ritorsioni e sistema disciplinare).

1. Scopo della Policy Whistleblowing

La Società Heidelberg Italia s.r.l. promuove da sempre il rispetto della legalità, della normativa applicabile e dei principi di correttezza e lealtà stabiliti nel proprio Codice Etico e nel Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Con la presente Policy e l'adozione del canale di segnalazione interna, quindi, la Società ribadisce l'importanza di una cultura aziendale di contrasto all'illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile di tutti i dipendenti e le terze parti.



La presente procedura descrive quindi il canale di segnalazione interna che la società Heidelberg Italia s.r.l. (di seguito anche la “**Società**”) ha adottato e che garantisce la riservatezza dell’identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il medesimo canale di segnalazione interna forma parte integrante del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs 231/2001 unitamente al divieto di ritorsione e al connesso sistema disciplinare.

Con la presente procedura (di seguito, “**Policy**”) la Società, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. e) del D.lgs 24/2023, mette a disposizione informazioni chiare sul suddetto canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché, nei successivi parr. 15 e 16, sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

La presente Policy sarà esposta in bacheca sui luoghi di lavoro e, in modo da essere facilmente visibile, sarà pubblicata in un’apposita sezione del sito web della Società, in modo da essere accessibile anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, rientrano tra le categorie dei possibili segnalanti, *infra* riepilogate.

2. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni

2.1. La Società incoraggia i propri dipendenti e le terze parti a segnalare tempestivamente comportamenti che costituiscano o possano costituire una condotta illecita e/o una violazione di legge che leda l’integrità della Società e/o una violazione del proprio Codice Etico e del Modello organizzativo ex art. 231/2001 di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

In conformità e nel rispetto delle previsioni del D.lgs 24/2023, i soggetti che possono effettuare una segnalazione sono i seguenti (“**Segnalanti**”):

- Tutto il personale della Società, compresi i lavoratori a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, in regime di somministrazione o apprendistato o che svolgono prestazioni occasionali
- I lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società
- I titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione con la Società che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato
- Lavoratori e collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso terzi soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società

- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

2.2. Le Segnalazioni possono riguardare anche fatti conosciuti:

- a) prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2.3. Si precisa che, in conformità alle previsioni del D.lgs 24/2023, la tutela prevista per i Segnalanti da tale normativa, così come descritta alla lett. b) del successivo par. 13 della presente Policy, spetta anche ai seguenti soggetti:

- i. ai facilitatori, intendendosi per tali le persone fisiche che assistono una persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- ii. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo od parentela entro il quarto grado
- iii. ai colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- iv. agli enti di proprietà della persona Segnalante per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persone

3. Materie oggetto delle Segnalazioni

3.1. Le misure di protezione previste dalla normativa e descritte alla lett. b) del successivo par. 13 della presente Policy si applicano ai Segnalanti e alle persone indicate al precedente par. 2.3 della presente Policy se, al momento della segnalazione, la persona Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo della normativa whistleblowing richiamato nella presente Policy al presente par. 3.

Non sono, quindi, sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio.

Le informazioni sulle violazioni da segnalare possono riguardare sia le violazioni commesse, compresi i fondati sospetti, sia quelle non ancora commesse che il

Segnalante ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Si precisa inoltre che le violazioni segnalabili devono essere idonee a ledere l'integrità della Società e devono essere apprese dal Segnalante nell'ambito del contesto lavorativo, inteso in senso ampio e quindi volto a ricomprendere anche i soggetti indicati al precedente par. 2.1.

Sono da considerarsi in mala fede/colpa grave (e pertanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi), le segnalazioni effettuate con la consapevolezza dell'abuso/strumentalizzazione della presente Policy, es. manifestamente infondate, opportunistiche e/o fatte al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti citati nella Segnalazione (dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, ecc.).

3.2.

Oggetto di segnalazione alla Società devono essere informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea individuate dal D.lgs 24/2023 e di seguito riepilogate.

In particolare, nell'ambito della Società, tenuto conto del proprio assetto organizzativo e di governance ed in linea con le indicazioni contenute nella Guida Operativa adottata da Confindustria, possono essere oggetto di segnalazione (di seguito, "**Segnalazione**") le seguenti violazioni:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società in conformità a tale normativa
- b) Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori:
 - i. contratti pubblici;
 - ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
 - iv. sicurezza dei trasporti;
 - v. tutela dell'ambiente;
 - vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - viii. salute pubblica;
 - ix. protezione dei consumatori;
 - x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- c) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
- d) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
- e) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Si precisa che le Segnalazioni di cui alla precedente lettera a), aventi ad oggetto le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o le violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società in conformità a tale normativa potranno essere segnalate solo tramite il canale di segnalazione interno della Società.

4. Fatti che NON possono essere oggetto di Segnalazione

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Policy e quindi NON possono essere oggetto di Segnalazione le seguenti circostanze:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate oppure riguardanti trattamenti di dati effettuati nel contesto di un rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'integrità della Società. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona Segnalante e un altro lavoratore
- b) le segnalazioni di violazioni che siano già disciplinate in via obbligatoria da specifiche normative indicate dal D.lgs 24/2023 e che quindi non rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo decreto (ad esempio, il settore bancario e di intermediazione finanziaria)
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

5. Elementi da includere nella Segnalazione

La Società invita i Segnalanti ad effettuare Segnalazioni che siano il più possibile circostanziate così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È

6

particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione
- la descrizione del fatto
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Tali elementi, infatti, sono rilevanti anche ai fini della valutazione di ammissibilità della Segnalazione, come illustrato al successivo par. 10 della presente Policy.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

6. Canali per inviare la Segnalazione

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso diverse modalità descritte nei seguenti paragrafi della presente Policy e di seguito brevemente riepilogate:

- a) In forma scritta tramite posta cartacea con modalità confidenziali/ portale Heidelberg;
- b) in forma orale, tramite linea telefonica assegnata ai gestori delle segnalazioni;
- c) tramite incontro diretto con i Gestori (come di seguito individuati), su richiesta del Segnalante.

La Società suggerisce di inviare una Segnalazione fornendo i propri dati di contatto al fine consentire ai Gestori della Segnalazione (come di seguito individuati) di acquisire eventuali ulteriori informazioni e svolgere quindi le indagini in modo proficuo.

In ogni caso, la segnalazione anonima, se ritenuta ammissibile, sarà gestita dalla Società allo stesso modo di una segnalazione whistleblowing secondo la procedura descritta dalla presente Policy, per quanto compatibile. Al Segnalante anonimo, pertanto, se successivamente identificato, saranno garantite le misure di tutela e protezione previste dalla normativa whistleblowing e richiamate nella presente Policy.

7. Il Canale in forma scritta

7.1. Il Segnalante può procedere alla Segnalazione tramite l'invio all'indirizzo della sede della Società della Segnalazione mediante posta ordinaria o lettera raccomandata.

Le Segnalazioni per posta dovranno essere inserite in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del Segnalante unitamente ad un riferimento e-mail

non aziendale che funga da “punto di contatto” e alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “Riservato-Non Aprire”, all'attenzione del Comitato dei Gestori delle Segnalazioni (come di seguito individuato).

7.2. Il Segnalante può inviare le proprie Segnalazioni anche mediante le funzionalità messe a disposizione sul Portale Heidelberg, istituito nell'ambito del gruppo societario cui la Società appartiene, descritte nell'Allegato B alla presente Policy, e che, nel rispetto dei prescritti requisiti di riservatezza, consentono di inviare una Segnalazione in via telematica tramite il Portale stesso.

8. Canale in forma orale.

a) linea telefonica

Le Segnalazioni potranno essere presentate telefonicamente, chiamando le seguenti linee telefoniche:

numero tel. +39 02 3500 3397 assegnato a Laura Betelli

numero tel. + 49 6222 82 5067 assegnato a Rebecca Shoepfel

Il Comitato dei Gestori (come di seguito individuato) ha l'obbligo di documentare la Segnalazione orale mediante un resoconto scritto dettagliato della conversazione riportante la data della conversazione e la propria firma e che il Segnalante potrà verificare, rettificare e confermare, mediante la propria sottoscrizione.

Il Segnalante, all'inizio dell'incontro, sarà indirizzato all'informativa privacy sempre disponibile in allegato alla Policy Whistleblowing.

b) incontro diretto (da svolgersi entro un termine ragionevole dalla richiesta)

Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Comitato dei Gestori (come di seguito individuato), anche tramite eventuale sessione da remoto in videoconferenza, essa, previo consenso della persona Segnalante, è documentata a cura del Comitato stesso mediante verbale che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione. Il verbale sarà sottoscritto anche dai Gestori. Al Segnalante verrà resa l'informativa privacy all'inizio dell'incontro. L'informativa è in ogni caso sempre disponibile in allegato alla Policy Whistleblowing.

9. Gestori delle Segnalazioni

La Società ha adottato la seguente modalità di gestione delle Segnalazioni, tenuto conto dell'articolazione dell'organizzazione aziendale.

9.1. Le Segnalazioni inviate sono ricevute esclusivamente da un Comitato formato da due gestori designati dalla Società all'interno delle funzioni di compliance aziendali e specificamente formati dalla Società stessa, sia in materia di whistleblowing, sia con riguardo alle connesse ricadute in materia di privacy, e autorizzati dalla Società medesima alla gestione del canale e delle Segnalazioni. La

Società garantisce che tali soggetti (di seguito “**Gestori**”) operino in autonomia e con garanzie di indipendenza nello svolgimento di tali mansioni.

Il predetto Comitato dei Gestori (di seguito anche “**Comitato**”) è composto dal Financial and Compliance Officer Italia e dalla referente Legal and Compliance Heidelberg Group, che, insieme, compongono il Comitato designato alla ricezione e gestione delle segnalazioni.

Poiché la Società ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001, i Gestori dovranno trasmettere all’Organismo di Vigilanza della Società (di seguito, “**OdV**”):

- immediata informativa in caso di segnalazioni che hanno ad oggetto violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa di cui al D. Lgs 231/2001, affinché, nell’esercizio della sua attività di vigilanza e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, l’OdV possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all’istruttoria o comunque seguirne l’andamento;
- un’informativa con periodicità trimestrale sull’attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non relative a violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione di cui al D. Lgs 231/2001, affinché l’OdV possa verificare il funzionamento del canale whistleblowing e proporre all’ente eventuali azioni correttive, anche nell’ottica di un costante miglioramento del Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs 231/2001.

In caso di dubbio circa la natura di una segnalazione e circa la sua rilevanza ai sensi del D. Lgs 231/2001, l’OdV verrà comunque informato senza ritardo della segnalazione dai Gestori, affinché possa contribuire alla sua valutazione.

Nell’ipotesi in cui dovessero emergere situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi al momento della ricezione della segnalazione da parte di uno dei due Gestori, la gestione della Segnalazione sarà in carico all’altro Gestore componente del Comitato.

Qualora l’eventuale conflitto di interessi dovesse riguardare entrambi i Gestori componenti del Comitato, la gestione della Segnalazione sarà di competenza di Cristina Valentini, HR Supervisor, la quale è anche specificamente formato ed autorizzato ora per allora dalla Società alla gestione delle Segnalazioni in questi specifici casi.

Pertanto, la Società, con la presente Policy, prescrive a tutti i soggetti possibili segnalanti - di indirizzare la Segnalazione a Cristina Valentini, qualora abbiano il fondato sospetto che vi sia una situazione di conflitto di interessi di entrambi i suddetti Gestori, e al Gestore non in conflitto, qualora abbiano il fondato sospetto che la situazione di conflitto di interessi riguardi solo uno dei due Gestori.

Gli stessi soggetti sopra indicati, sono altresì competenti per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni inviate tramite il suddetto sistema di messaggistica vocale o tramite incontro di persona.

In ogni caso, la Segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello sopra indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

La Società, con la presente Policy, prescrive sin d'ora a tutto il proprio personale di trasmettere immediatamente ai suddetti Gestori e nel rispetto della massima riservatezza ogni Segnalazione che dovesse erroneamente ricevere.

Tutto il personale della Società riceve inoltre specifica formazione al fine di garantire il rispetto di tale prescrizione.

9.2. Nello svolgimento di tale attività gestoria, il Comitato dei Gestori:

- a) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

I Gestori sono altresì competenti per fornire le informazioni sull'utilizzo del canale di Segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, così come descritto nella presente policy, nonché, anche mediante rinvio a quanto previsto nei successivi parr. 15 e 16, a fornire informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Si ribadisce, inoltre, che l'eventuale segnalazione anonima, se ritenuta ammissibile, sarà gestita dalla Società allo stesso modo di una segnalazione whistleblowing secondo la procedura descritta dalla presente Policy, in quanto compatibile. Al Segnalante anonimo, pertanto, se successivamente identificato, saranno garantite le misure di tutela e protezione previste dalla normativa whistleblowing e richiamate nella presente Policy.

10. Esame preliminare della Segnalazione.

a) verifica di procedibilità della Segnalazione

Una volta ricevuta la Segnalazione, il Comitato dei Gestori, come sopra individuato, procede preliminarmente a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per effettuare una segnalazione interna. All'esito di tale vaglio

preliminare, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, il Comitato archivia la segnalazione poiché improcedibile.

b) verifica di ammissibilità della Segnalazione

Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi definiti dal legislatore e risulti dunque procedibile, è necessario verificarne l'ammissibilità come segnalazione whistleblowing.

Si ricorda che la Segnalazione deve indicare chiaramente le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione, una descrizione chiara e circostanziata dei fatti, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Si ricordano inoltre i sopra evidenziati flussi informativi nei confronti dell'OdV in caso di Segnalazione riguardante violazioni che ricadono nell'ambito di applicazione del D. Lgs 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione gestione e Controllo adottato in conformità allo stesso decreto.

La Segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:

- a) contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente
- b) mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione
- c) manifesta infondatezza degli elementi di fatto che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione
- d) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Comitato può chiedere elementi integrativi al Segnalante nel rispetto della riservatezza.

All'esito di tale vaglio preliminare, nel caso in cui la Segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il Comitato archivia la segnalazione, garantendo la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

11. Istruttoria e accertamento dei fatti

Una volta valutata l'ammissibilità della Segnalazione, i soggetti cui è affidata la gestione del canale di segnalazione avviano l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Le attività di indagine nel corso dell'istruttoria verranno svolte nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante e degli altri soggetti tutelati e garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

I Gestori devono assicurare lo svolgimento delle necessarie verifiche avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante, del segnalato e delle altre persone tutelate dalla normativa (es. facilitatori e persone menzionate nella segnalazione), a titolo esemplificativo:

- direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute;
- attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni (es. IT specialist) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;
- audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ecc

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto del personale di altre funzioni/direzioni aziendali - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa – il Comitato provvede ad oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona Segnalante o di ogni altra persona coinvolta (es. facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della segnalazione).

Al termine dell'istruttoria, il Comitato prepara un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, il Comitato – sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente policy e in coordinamento con l'OdV per le Segnalazioni riguardanti violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001 e del Modello organizzativo adottato dalla Società in base alla stessa disciplina - attiva i responsabili aziendali di riferimento per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e/o correttive.

Inoltre, in caso di segnalazione fondata, il Comitato trasmette l'esito dell'istruttoria alla funzione competente per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, nonché al management aziendale per le opportune valutazioni circa eventuali ulteriori seguiti anche a tutela della Società.

Non compete infatti ai Gestori la valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti.

Le fasi dell'attività di accertamento sono tracciate e archiviate correttamente a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato (ad esempio, se è stato redatto il verbale di audizione dell'incontro di persona, esso sarà archiviato all'interno di un faldone accessibile ai soli Gestori).

In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 24/2023, durante le fasi di istruttoria e di accertamento della Segnalazione, è sempre tutelata la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

12. Riscontro al Segnalante

All'esito dell'istruttoria, e comunque entro il sopra indicato termine di 3 (tre) mesi, il Comitato fornisce un riscontro al Segnalante relativo al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione, dando conto dell'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito delle indagini e delle eventuali misure adottate o da adottare.

Alla scadenza del suddetto termine indicato, il riscontro può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, se questa, a causa per esempio della complessità della fattispecie, non è ancora ultimata.

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il Comitato dei Gestori può comunicare al Segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere qualora l'istruttoria non sia ancora conclusa.

In tale ultimo caso il Comitato comunicherà comunque al Segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della Segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

13. Tutela del Segnalante

La prima tutela posta dal legislatore a favore del Segnalante è l'obbligo di garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante sin dalla ricezione della Segnalazione e in ogni fase successiva.

Inoltre, la normativa vieta ogni forma di ritorsione nei confronti del Segnalante intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, la Società ha istituito una serie di meccanismi volti alla tutela del Segnalante non anonimo, prevedendo:

- a. la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante
- b. il divieto di ritorsione nei confronti del Segnalante

Infine, ulteriore tutela riconosciuta dal D. Lgs. 24/2023 al Segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

a) Obbligo di riservatezza

La riservatezza è garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, sia quando avvenga per iscritto tramite posta sia quando avvenga tramite telefono o incontro diretto.

I Gestori sono infatti appositamente istruiti per mantenere la riservatezza sia dell'identità del Segnalante, sia del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, sia dell'identità del segnalato e delle persone eventualmente menzionate nella Segnalazione.

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse dal Comitato dei Gestori, competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzato e istruito a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Resta altresì fermo il ricordato dovere di informativa nei confronti dell'OdV istituito ai sensi del D.lgs 231/2001, per le violazioni previste dallo stesso D. Lgs 231/2001 e per le violazioni del Modello Organizzativo adottato dalla Società in base alla medesima normativa.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa

dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Analogamente, nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, si potrà rivelare l'identità del Segnalante solo previa acquisizione del consenso espresso dello stesso.

In entrambi i suddetti casi, oltre all'acquisizione del consenso del Segnalante, sarà dato comunque avviso al Segnalante stesso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte (i segnalati) e delle persone comunque menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante. Resta salvo il diritto della Società di denuncia dei fatti innanzi all'Autorità Giudiziaria.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce fonte di responsabilità disciplinare in base a quanto disposto dal sistema disciplinare adottato dalla Società, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

b) Divieto di ritorsione

La Società assicura al Segnalante la protezione contro ogni atto di molestia, ritorsione o discriminazione per motivi legati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione fatta in buona fede. È vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione nei confronti sia del Segnalante sia delle persone indicate nel precedente par. 2.3. della presente Policy (es. facilitatori).

Si intende per ritorsione, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Gli atti di ritorsione conseguenti ad una Segnalazione sono comunque nulli.

La tutela prevista dalla normativa e riportata nel presente paragrafo si applica anche alle Segnalazioni anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

La Società provvederà ad adottare le azioni ritenute più opportune contro chiunque dovesse porre in essere, o minacciare di porre in essere, atti di ritorsione contro lo stesso segnalante. Nel caso in cui un dipendente ritenesse di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione effettuata, potrà informare i Gestori che si

attiveranno – anche in coordinamento con l’OdV - per la tutela del Segnalante in conformità alla normativa.

Qualora fosse accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente lettera b) non sono garantite e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

I Segnalanti e le persone indicate nel precedente par. 2.3. della presente Policy possono inoltre comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Pertanto, il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una segnalazione può comunicarlo all’ANAC, che dovrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti.

In particolare, qualora l’Autorità consideri inammissibile la comunicazione, provvederà ad archivarla; se, invece, dovesse accertarne la fondatezza e il nesso causale tra segnalazione e ritorsione avvierà il procedimento sanzionatorio.

L’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di sua competenza.

Esistono dei casi in cui il Segnalante perde la protezione: i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona Segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

c) Limitazione di responsabilità per il Segnalante

Ai sensi del D.lgs 24/2023 il Segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa per le seguenti fattispecie:

- rivelazione di informazioni sulle violazioni coperte da segreto diverso da quello professionale forense e medico e dalle altre tipologie di segreto previste dall’art. 1, comma 3 del D.lgs 24/2023;
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Il D. Lgs. 24/2023 pone tuttavia due condizioni all’operare delle suddette limitazioni di responsabilità:

1) che al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;

2) che la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023 per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

In ogni caso, occorre considerare che non è esclusa la responsabilità per condotte che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

Ove l'acquisizione si configuri come un reato (si pensi all'accesso abusivo a un sistema informatico o a un atto di pirateria informatica), resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare della persona Segnalante.

Sarà viceversa non punibile, ad esempio, l'estrazione (per copia, fotografia, asporto) di documenti cui si aveva lecitamente accesso.

14. Trattamento dati e conservazione delle Segnalazioni

Il trattamento dei dati personali degli interessati (Segnalanti, persone indicate precedente par. 2.3 della presente Policy, persona coinvolta, persone menzionate nella Segnalazione) ai fini della gestione delle Segnalazioni è effettuato dalla Società, quale Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento 679/2016 (GDPR) e al solo fine di gestire e dare seguito alle Segnalazioni.

Il trattamento è necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina whistleblowing di cui al D.lgs 24/2023 la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e. 88 del GDPR.

Il trattamento sarà condotto nel rispetto del principio di minimizzazione e, pertanto, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 24/2023,

esclusivamente dai Gestori, quali soggetti espressamente autorizzati e istruiti dal Titolare per la gestione del canale di segnalazione ai sensi dell'art. 29 del GDPR, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR.

La Società ha inoltre provveduto ad effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati con riferimento ai trattamenti connessi alla gestione delle Segnalazioni e ha quindi individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati in tale contesto.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto dei suddetti obblighi di riservatezza e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

Per maggiori dettagli in merito al trattamento dei dati, si rinvia all'informativa privacy completa, disponibile in allegato alla presente Policy e quindi diffusa ai destinatari unitamente a questa.

In ogni caso, l'informativa privacy è sempre disponibile sul sito web aziendale.

15. Informazioni in merito al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC

ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni esterne devono essere trasmesse solo all'ANAC quale unico ente competente alla loro gestione. La piattaforma informatica per l'invio delle Segnalazioni esterne ad ANAC è disponibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> ove si trovano anche le informazioni sulla procedura e la gestione delle Segnalazioni da parte dell'autorità.

16. Condizioni per l'effettuazione della Segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se

- obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- b) il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna secondo le modalità stabilite nella presente Policy e la stessa non ha avuto seguito;
 - c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
 - d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

17. Formazione e comunicazione


La formazione e la comunicazione sono elementi fondamentali per l'effettiva implementazione ed applicazione della Policy. A tal riguardo la Società si impegna a garantire che il Segnalante sia messo a conoscenza delle disposizioni incluse nella Policy e ad erogare al proprio personale programmi di formazione riguardanti la normativa whistleblowing, gli obblighi di riservatezza e la presente Policy, comprese le procedure e le modalità operative adottate dalla Società per la gestione del canale interno di segnalazione per tutti i dipendenti.

La presente Policy sarà in ogni caso pubblicata sul sito internet della Società e disponibile al seguente link _____

18. Aggiornamento della Policy

La Policy sarà oggetto di aggiornamento periodico in modo da assicurare il costante allineamento alla normativa e in ragione dell'evoluzione dell'operatività e organizzazione aziendale.

Luogo Ospiate di Bollate, Data 14/12/2023,


Firma del legale rappresentante della Società

Allegati:

- Allegato A: Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR
- Allegato B: descrizione portale Heidelberg



Heidelberg Italia Srl
Via Trento, 61
20021 Ospiate di Bollate (MI)
Italia

Telefono : +39 02 35003 1
Fax : +39 02 35003 204

@mail : infoitalia@heidelberg.com
PEC : heidelbergitalia@legalmail.it
Website : www.heidelberg.com

ALLEGATO A

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali raccolti da parte della società **Heidelberg Italia s.r.l.**, con sede in via Trento 61 a Ospiate di Bollate, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “**Società**” o “**Titolare**”) nel processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni Whistleblowing, in conformità alla disciplina del D.lgs 24/2023 e del D.lgs 231/2001.

In particolare, la Società, ai sensi della suddetta normativa, ha adottato il proprio canale interno di segnalazione disciplinato da un’apposita Procedura (di seguito, “**Policy Whistleblowing**”) e lo ha messo a disposizione dei destinatari (dipendenti, clienti, fornitori, partner commerciali, consulenti, collaboratori ecc., di seguito “**Segnalanti**”) che intendono effettuare una segnalazione (di seguito anche “**Segnalazione**”) di condotte illecite, violazioni di leggi nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’integrità della Società, nonché di violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società in conformità a tale normativa, delle quali siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso diverse modalità descritte nella Policy Whistleblowing e di seguito brevemente riepilogate:

- a) In forma scritta tramite posta cartacea con modalità confidenziali;
- b) in forma orale, tramite linea telefonica assegnata ai Gestori delle segnalazioni;
- c) tramite incontro diretto con i Gestori, su richiesta del Segnalante.

TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI

Qualora venga effettuata una Segnalazione, la Società – esclusivamente tramite i Gestori appositamente nominati e autorizzati - raccoglierà e tratterà le seguenti informazioni che comprendono i dati personali del soggetto Segnalante quali, il nome, il cognome, i dati di contatto nonché le informazioni contenute nella Segnalazione, ivi inclusi i dati personali del/dei soggetto/i segnalato/i, quali, ad esempio, nome e cognome, ruolo aziendale (di seguito anche “**Dati personali**”).

In linea di principio non vengono trattati dati personali c.d. “particolari” (relativi, ad esempio, a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all’art. 9 GDPR). Tuttavia, a seconda del contenuto della Segnalazione e degli eventuali documenti a questa allegati, potrebbe accadere che il Segnalante



comunichi tale tipologia di dati nel contesto della Segnalazione stessa. Si raccomanda di inserire nella Segnalazione tali dati “particolari” solo se assolutamente indispensabili ai fini della presentazione della Segnalazione.

La Segnalazione non dovrà contenere toni ingiuriosi o contenere offese personali volte unicamente a offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

A. I Dati personali saranno trattati per finalità di gestione e verifica della Segnalazione e per garantire un’adeguata applicazione della Policy Whistleblowing.

In particolare:

- (i) per accertare la ricevibilità della Segnalazione;
- (ii) per verificare la fondatezza della stessa e, se del caso, ricostruire le cause e le conseguenze dei fatti segnalati nonché le relative responsabilità;
- (iii) per adottare misure correttive e di prevenzione nonché eventuali provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori e, ove necessario, ricorrere alle Autorità competenti.

Base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare ex art. 6, par. 1, lettera c) del GDPR come previsto dal D. Lgs 24/2023, che impone a ciascun Titolare di dotarsi di un canale interno per ricevere le Segnalazioni.

Quanto agli eventuali dati “particolari” e ai dati relativi ad eventuali condanne comunicati nella Segnalazione e indispensabili per la gestione della stessa, il trattamento è basato sull’art. 9 par. 2 lett. b) e art. 10 del GDPR.

Il conferimento dei Dati personali del Segnalante è facoltativo; infatti, sulla base della Policy Whistleblowing adottata dal Titolare, il Segnalante ha la facoltà di rimanere anonimo.

B. I Dati personali potranno essere trattati per finalità connesse ad esigenze di difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell’ambito di controversie sorte in relazione alla Segnalazione effettuata, nel rispetto delle previsioni di riservatezza previste dal D.lgs 24/2023.

Presupposto per tale trattamento è il legittimo interesse del Titolare ex art. 6, primo comma, lett. f) del GDPR alla tutela dei propri diritti. In questo caso, non è richiesto un nuovo e specifico conferimento, poiché il Titolare perseguirà la presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i Dati Personali raccolti per le finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la presente (anche in ragione del contesto in cui i Dati personali sono stati raccolti, del rapporto tra il Segnalante e la Società coinvolta, della natura dei dati stessi e delle garanzie adeguate per il

loro trattamento, oltre che del nesso tra la finalità sub A. e la presente ulteriore finalità).

La Segnalazione non dovrà contenere fatti non rilevanti ai fini della stessa. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE

Il trattamento dei Dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate e con strumenti informatici atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Il trattamento avverrà – per ciascuno dei canali di acquisizione della Segnalazione sopra descritti e in ogni fase del processo di ricezione e gestione della Segnalazione stessa - mediante strumenti e misure adottate dal Titolare, idonei a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche al fine di evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Misure che il Titolare ha individuato anche all'esito di una specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, che il Titolare stesso ha effettuato con riferimento ai trattamenti connessi alla gestione delle Segnalazioni.

I trattamenti di Dati Personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 24/2023, esclusivamente dai soggetti espressamente autorizzati e istruiti dal Titolare per la gestione del canale di segnalazione ai sensi dell'art. 29 del GDPR, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR (i “Gestori” delle Segnalazioni).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

Il Titolare tutela la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte, delle persone comunque menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione, nel rispetto di adeguate garanzie in conformità al D.lgs 24/2023.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate e istruite a trattare tali dati ai sensi dell'art. 29 GDPR (i suddetti “Gestori”).

Le Segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.lgs 24/2023.

Inoltre, i dati sono cancellati o resi anonimi in modo definitivo quando le finalità di cui sopra sono realizzate, a meno che il Titolare non sia tenuto a conservarli per un ulteriore periodo di tempo al fine di adempiere agli obblighi di legge. In ogni caso, i dati non saranno conservati per più di 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Trascorsi i periodi di conservazione sopra indicati, le Segnalazioni potranno essere conservate solo in forma anonimizzata, a fini statistici.

DESTINATARI DEI DATI

Salvo l'espletamento delle indagini eventualmente avviate a seguito della Segnalazione, nonché l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge, i Dati personali conferiti non saranno oggetto di alcuna comunicazione e/o diffusione. L'accesso ai Dati personali contenuti nelle Segnalazioni sarà consentito esclusivamente ai soggetti/organi espressamente autorizzati e istruiti dal Titolare ai sensi dell'art. 29 GDPR e individuati quali Gestori delle Segnalazioni nella Policy Whistleblowing, nel rispetto delle regole di confidenzialità e delle garanzie sul trattamento dati indicate in tali Policy.

L'Organismo di Vigilanza della Società riceverà inoltre immediata informativa in caso di segnalazioni che hanno ad oggetto violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa di cui al D. Lgs 231/2001, affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento.

Inoltre, i Dati personali potranno essere condivisi con i consulenti legali del Titolare e con l'Autorità Giudiziaria, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di whistleblowing e nel rispetto delle garanzie connesse al segreto professionale.

CONTATTI

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti:

- Heidelberg Italia s.r.l. con sede in via Trento 61 Ospiate di Bollate indirizzo email: marco.marangoni@heidelberg.com

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ferme le eventuali limitazioni sotto indicate, gli interessati hanno il diritto di chiedere:

- l'accesso ai Dati personali che li riguardano, come previsto dall'art. 15 del GDPR;
- la rettifica o l'integrazione dei Dati personali in possesso del Titolare ritenuti inesatti, come previsto dall'art. 16 del GDPR;
- la cancellazione dei Dati personali per il quale il Titolare non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento come previsto dall'art. 17 del GDPR;
- la limitazione del modo in cui il Titolare tratta i Dati personali qualora ricorrano una delle ipotesi previsti dall'art. 18 del GDPR.

Ciascun interessato può esercitare questi diritti scrivendo al Titolare all'indirizzo e-mail sopra indicato nella sezione "Contatti".

Diritto di opposizione: oltre ai diritti in precedenza elencati, gli interessati hanno facoltà di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, al trattamento dei Dati che li riguardano svolto dal Titolare per perseguire il proprio legittimo interesse. La richiesta di opposizione va indirizzata al Titolare all' indirizzo e-mail sopra indicato nella sezione "Contatti".

I predetti diritti potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, undecies, primo comma lett. f) del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal D.lgs 24/2023, qualora dall'esercizio dei diritti sopra indicati possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità del Segnalante. La valutazione sulla necessità della limitazione dei diritti dell'interessato è rimessa al Titolare che si avvale delle funzioni competenti in materia.

Nel caso l'interessato ritenga che il trattamento dei Dati Personali che lo riguardano avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Heidelberg Italia Srl
Via Trento, 61
20021 Ospiate di Bollate (MI)
Italia

Telefono : +39 02 35003 1
Fax : +39 02 35003 204

@mail : infoitalia@heidelberg.com
PEC : heidelbergitalia@legalmail.it
Website : www.heidelberg.com

ALLEGATO B GUIDA AL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING SPEAKUP*

Il sistema di whistleblower di SpeakUp può essere utilizzato per segnalare qualsiasi tipo di violazione della compliance in modo confidenziale e, se lo si desidera, in forma anonima, sia in modalità digitale che telefonica. Le segnalazioni possono essere presentate 24 ore su 24 in varie lingue e quindi anche in italiano. Il sistema di whistleblower è tecnicamente gestito da un operatore indipendente e le segnalazioni vengono elaborate dall'Ufficio Compliance interno all'azienda.

Il link per accedere al sistema di whistleblower di SpeakUp è il seguente:
<https://www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergdruckmaschinen>



Di seguito troverai le risposte su come funziona SpeakUp.

Che tipo di casi possono essere segnalati?

In linea di principio, può essere segnalato qualsiasi tipo di violazione della conformità, in particolare qualsiasi sospetto di comportamento fraudolento o non etico che costituisca una grave violazione del Codice di condotta di Heidelberg, nonché qualsiasi violazione delle leggi applicabili. Possono essere segnalate anche violazioni presso i fornitori di Heidelberg. Ecco alcuni esempi:

- molestie e discriminazioni
- concussione e corruzione
- irregolarità finanziarie
- violazioni dei diritti umani
- reati ambientali
- non autorizzato

Cosa deve contenere un report?

La relazione dovrebbe descrivere la situazione nel modo più accurato possibile. Più precise sono le informazioni, più facile e veloce è analizzare la segnalazione. Come guida puoi usare le domande di base "cosa", "chi", "dove", "quando" e "come".

Come viene garantito l'anonimato e viene fornito un feedback?

Tratteremo tutte le segnalazioni inviate in modo strettamente confidenziale. Se lo si desidera, la segnalazione può essere inviata in forma anonima. Anche se la segnalazione è presentata in forma anonima, il segnalante riceverà i dati di accesso,

La presente guida al Portale SpeakUp è reperibile in lingua inglese sulla pagina del sito web Heidelberg.com, accedendo al seguente link:

https://www.heidelberg.com/global/en/about_heidelberg/company/compliance/compliance_management_system/compliance_L.jsp

in particolare un numero di caso. Il numero del caso può essere utilizzato per monitorare lo stato del caso e comunicare con l'investigatore.

Come funziona il processo di invio dei report basato sul Web?

La segnalazione basata sul Web può essere inviata tramite il seguente link:

<https://www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergerdruckmaschinen>

Innanzitutto, il segnalante deve selezionare il rispettivo paese e poi la lingua desiderata. Quindi è necessario inserire un codice di accesso, che viene visualizzato sulla pagina. Ora l'informatore può scegliere se inviare una nuova segnalazione o se una segnalazione già inviata deve essere elaborata ulteriormente. Quando si invia una nuova segnalazione, è possibile inserirla in un campo di testo libero e caricare anche gli allegati.

Dopo aver inserito il messaggio, è necessario creare una password. Insieme al numero del caso, che viene quindi visualizzato, la password è necessaria per poter accedere nuovamente al sistema in un secondo momento. In questo modo, è possibile fornire un feedback sull'elaborazione del caso e inserire ulteriori informazioni sul caso nel sistema.

Come funziona la segnalazione telefonica?

Per i rapporti telefonici sono stati impostati numeri di telefono specifici per paese (elenco telefonico in formato PDF). Innanzitutto, è necessario inserire il codice di accesso per Heidelberg Druckmaschinen AG. Questo è 34693.

Nota: alla chiamata non risponde nessun operatore, ma il messaggio viene registrato su nastro. Questo viene poi trascritto, tradotto e inoltrato al servizio competente. Poiché si tratta di un messaggio espresso liberamente, ti consigliamo vivamente di annotare il testo del messaggio prima di chiamare. Dopo che il messaggio è stato pronunciato, viene creato un numero di caso individuale.

Insieme alla password che hai impostato tu stesso, il numero del caso è necessario per rimanere informato sull'elaborazione del caso e per poter comunicare con lo sperimentatore responsabile. I dati di accesso devono essere trattati in modo confidenziale.

In che modo HEIDELBERG controlla il rapporto?

Tutti i report vengono prima elaborati dal nostro fornitore della piattaforma e, se necessario, tradotti. Le segnalazioni ricevute vengono quindi esaminate dall'Ufficio Compliance per determinare se è necessaria un'indagine. Tutti i casi segnalati sono adeguatamente documentati. In ogni caso, la persona segnalante riceve un avviso di ricevimento della sua segnalazione entro 7 giorni.

Non tutte le segnalazioni devono necessariamente portare all'avvio di un'indagine. In caso di rifiuto, verrà inviata una breve spiegazione alla persona che ha fornito le informazioni. Le segnalazioni che non portano a un'indagine possono verificarsi nei seguenti casi:

- le informazioni sono insufficienti per un'indagine adeguata e non vi è la possibilità di ottenere ulteriori informazioni;
- vi è il ragionevole sospetto che la segnalazione sia stata fatta in malafede. In tal caso, il motivo del rigetto del caso deve essere documentato nel CMS.

Se viene avviata un'indagine, il caso sarà assegnato all'investigatore appropriato in base ai fatti. L'investigatore conduce l'indagine e adotta tutte le misure interne o esterne per tenere in debita considerazione tutte le circostanze del caso. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'accertamento dei fatti, l'esame del caso e la comunicazione con l'informatore o altre parti coinvolte. Dopo aver completato l'indagine, l'investigatore crea un rapporto interno e una proposta per ulteriori azioni, che viene inviata all'Ufficio Compliance.